



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
*Dipartimento per le Politiche Europee*

**POSIZIONE DELLE AUTORITÀ ITALIANE  
CONCERNENTE LA**

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL PROGETTO DI**

Regolamento (UE) della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

**ROMA, 6 DICEMBRE 2016**

In risposta alla consultazione pubblica relativa al progetto di Regolamento (UE) della Commissione recante modifica del regolamento (UE) della Commissione europea n.651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato lanciata il 07.03.2016, di seguito si trasmette il presente documento contenente le proposte e le osservazioni delle Autorità italiane. Detto documento è stato redatto in stretta consultazione e collaborazione con tutte le Autorità nazionali, centrali e regionali, coinvolte ed interessate, nonché tenendo conto di tutte le osservazioni, le proposte ed i commenti da parte delle stesse Autorità.

## **PRINCIPALI PROPOSTE E CONSIDERAZIONI**

Le Autorità italiane hanno proceduto ad un esame accurato e puntuale del progetto di modifica del regolamento oggetto della seconda consultazione.

Fermo restando le proposte e le osservazioni già avanzate nell'ambito della prima consultazione sulla proposta di modifica del regolamento (UE) della Commissione europea n.651/2014 (c.d. GBER), si riportano di seguito le principali proposte e considerazioni, in linea con gli obiettivi e le finalità del regolamento in questione.

La seconda versione oggetto di consultazione, pur presentando alcuni elementi migliorativi rispetto al testo oggetto di prima consultazione, ancora presenta alcune gravi carenze.

Il regolamento (UE) della Commissione europea n.651/2014 costituisce uno dei principali pilastri del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato nell'UE, avviato dalla Commissione europea con la relativa Comunicazione COM(2012) 209 final dell'8.5.2012, nonché strumento normativo fondamentale per conseguire gli obiettivi e le finalità della corretta applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato; semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi; certezza giuridica in materia.

La modifica del GBER rappresenta un'occasione importante per massimizzare gli effetti di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, conseguire con efficacia l'applicazione corretta delle norme, conferire certezza giuridica.

Pertanto, alla Commissione europea è richiesto di accogliere le proposte che seguono.

### **AIUTI A FAVORE DEGLI AEROPORTI**

- Innanzitutto, un reale effetto di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi può essere efficacemente conseguito solo se viene inserita come esente dall'obbligo di notifica anche la categoria degli **aiuti al funzionamento**. Detto inserimento è richiesto anche da

esigenze di completezza della normativa, considerando che gli aiuti al funzionamento già sono presi in considerazione dagli Orientamenti della Commissione e, pertanto, la Commissione ha già sicuramente maturato l'esperienza sufficiente per poter fissare le condizioni di compatibilità.

Detta richiesta è stata reiterata e sostenuta anche da un numero considerevole di Stati membri, nell'ambito del secondo Advisory Committee del 23 novembre 2016 ed è stata, altresì, oggetto di lettera alla Commissaria Vestager da parte del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per le Politiche e gli Affari europei.

- Affinché il campo di applicazione sia significativo, nonché al fine di tener conto delle indicazioni fornite nella recente Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01 del 19 maggio 2016), è necessario definire le fattispecie di **piccoli aeroporti** sottratte al campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Al riguardo, le Autorità italiane ritengono che gli aeroporti di aviazione generale (nei quali si svolgono voli di protezione civile, sportivi, di lavoro ecc.) e gli aeroporti con traffico commerciale esiguo (**fino a 200.000 passeggeri**) non possono con le loro attività, proprio in ragione delle ridotte dimensioni, entrare in situazioni di concorrenzialità con gli altri aeroporti. Pertanto, è da escludere che eventuali finanziamenti agli stessi possano produrre effetti distorsivi della concorrenza tra imprese o, ancor più, sugli scambi tra Stati dell'UE. Quindi, detti eventuali finanziamenti dovrebbero essere sottratti del tutto dal campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, e, quindi, da quello del regolamento (UE) n.651/2014.
- In via subordinata alla richiesta di cui secondo punto *supra*, si richiede di innalzare a **200.000 passeggeri l'anno** la soglia stabilita per le disposizioni relative al bacino d'utenza e per l'applicazione di una sola delle condizioni di proporzionalità dell'aiuto di cui all'articolo 56 bis, comma 13.

## AIUTI A FAVORE DEI PORTI MARITTIMI

- Preliminarmente bisogna **chiarire le relative definizioni e armonizzarle anche con i regolamenti europei di settore**. Soprattutto, la definizione di “infrastruttura portuale”, laddove va considerato che talune opere quali muri di sponda di difesa marina o bacini interni e terreni di colmata non soggetti a concessioni o sfruttamento economico sono di diretta competenza dello Stato e, pertanto, a tutti gli effetti vanno considerati come rientranti nell'esercizio delle funzioni essenziali dello Stato (*public remit*).

- In secondo luogo, affinché il campo di applicazione sia significativo e per massimizzare la finalità di semplificazione, gli scaglioni previsti all'articolo 56 ter, comma 5, per i **costi ammissibili e le relative intensità di aiuto** andrebbero ridotti a tre, invece che prevederne quattro, e le relative soglie andrebbero modificate come segue, garantendone un'applicazione progressiva:

*“L'importo massimo di aiuto per gli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera a), non supera:*

*a) il 100% dei costi ammissibili se questi non superano ~~20~~ 50 milioni di EUR;*

*b) ~~l'80~~ il 75% dei costi ammissibili se questi se questi sono superiori a ~~20~~ 50 milioni di EUR e inferiori a ~~50~~ 120 milioni di EUR;*

~~*c) il 50% dei costi ammissibili se questi se questi sono superiori a 50 milioni di EUR e inferiori a 100 milioni di EUR;*~~

~~*d) c) il 50% dei costi ammissibili se questi sono fino a ~~120~~ 200 milioni di EUR per i porti marittimi che figurano nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013”.*~~

- Bisognerebbe chiarire che le **infrastrutture di accesso** non soggette a sfruttamento economico rientrano nell'esercizio delle funzioni essenziali dello Stato (*public remit*) e pertanto, sono escluse dal campo di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.
- Con riguardo al **dragaggio**, si ritiene che non è ragionevole distinguere tra i vari tipi di dragaggi, ammettendo i costi di alcuni ed escludendo i costi di altri, quali quelli relativi al dragaggio di manutenzione. I costi per il dragaggio di manutenzione non devono essere esclusi dai costi ammissibili. Laddove la Commissione dovesse mantenere detta esclusione nel testo finale di regolamento di modifica, andrebbe allora opportunamente chiarito in un considerando che il dragaggio di manutenzione rientra nel *public remit* e, in quanto tale, resta fuori dal campo di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.
- Si rende necessario eliminare la disposizione di cui all'articolo 56 ter, comma 7, in base alla quale considerare più investimenti avviati entro un periodo di tre anni come **unico investimento**.

In via meramente subordinata all'eliminazione del comma 7, si propone la seguente modifica nel senso di ridurre il periodo di riferimento ad un anno:

*“Gli investimenti sovvenzionati avviati dallo stesso beneficiario entro un periodo di ~~tre anni~~ **un anno** dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nello stesso porto marittimo sono considerati parte di un unico progetto di investimento”.*

I servizi della Commissione hanno già mostrato apertura rispetto alla suddetta proposta nell’ambito del secondo Advisory Committee del 23 novembre 2016.

- Affinché il campo di applicazione sia significativo, nonché al fine di tener conto delle indicazioni fornite nella recente Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01 del 19 maggio 2016) (i.p. para. 6.3, punto 197), è necessario definire le fattispecie di **piccoli porti** sottratte al campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Al riguardo, le Autorità italiane ritengono che i porti, la cui quota di traffico è, e dovrebbe rimanere a seguito dell’investimento, sotto il 2% del mercato rilevante non possono con le loro attività entrare in situazioni di concorrenzialità con gli altri porti. Pertanto, è da escludere che eventuali finanziamenti agli stessi possano produrre effetti distorsivi della concorrenza tra imprese o, ancor più, sugli scambi tra Stati dell’UE.

#### **AIUTI A FAVORE DEI PORTI INTERNI**

- La definizione di **“porto interno”** di cui alla seconda versione del testo di proposta della Commissione europea risulta peggiorativa in termini innanzitutto di certezza giuridica. Per meglio chiarire che rientrano nell’ambito di applicazione del GBER solo i porti di navigazione interna che abbiano accesso al mare in modo diretto o che comunque, per la conformazione geografica del bacino del fiume, permettano la comunicazione e lo scambio tra Stati membri, si propone di sostituire la definizione di cui al punto 156) con la seguente definizione:

*“un porto diverso da un porto marittimo dotato di un accesso al mare aperto per vie navigabili interne, o con la possibilità di comunicazione e scambio per vie navigabili interne con altri Stati membri”.*

- Si rende necessario eliminare la disposizione di cui all’articolo 56 quater, comma 6, in base alla quale considerare più investimenti avviati entro un periodo di tre anni come **unico investimento**.

In via meramente subordinata all’eliminazione del comma 6, si propone la seguente modifica nel senso di ridurre il periodo di riferimento ad un anno:

“*Gli investimenti sovvenzionati avviati dallo stesso beneficiario entro un periodo di ~~tre anni~~ un anno dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nello stesso porto interno sono considerati parte di un unico progetto di investimento*”.

I servizi della Commissione hanno già mostrato apertura rispetto alla suddetta proposta nell’ambito del secondo Advisory Committee del 23 novembre 2016.

- Come già evidenziato nella sezione dedicata alla categoria dei porti marittimi, le Autorità italiane ritengono che non sia ragionevole distinguere tra i vari tipi di **dragaggi**, ammettendo i costi di alcuni ed escludendo i costi di altri, quali quelli relativi al dragaggio di manutenzione. I costi per il dragaggio di manutenzione non devono essere esclusi dai costi ammissibili. Laddove la Commissione dovesse mantenere detta esclusione nel testo finale di regolamento di modifica, andrebbe allora opportunamente chiarito in un considerando che il dragaggio di manutenzione rientra nel *public remit* e, in quanto tale, resta fuori dal campo di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.

#### AIUTI A FINALITÀ REGIONALE

Si richiede l’eliminazione della **definizione al punto 61 bis) di “chiusura di attività uguali o simili”**.

Le attuali linee guida sugli aiuti a finalità regionale (c.d. RAG) non fanno alcun riferimento alla chiusura parziale.

Inoltre, la Commissione europea non ha effettuato alcuna valutazione di impatto su una disposizione assolutamente nuova avente, invece, un impatto notevole sul campo di applicazione del regolamento in questione e non dispone, quindi, dei necessari elementi cognitivi.

Pertanto, l’introduzione della definizione al punto 61 bis):

1. non è giustificata dalle finalità della revisione del c.d. GBER;
2. non trova alcun fondamento in precedenti orientamenti in materia;
3. risulta chiaramente in contrasto con le norme che regolano l’adozione degli atti da parte della Commissione europea nell’ambito della Better Regulation.

#### COSTI SEMPLIFICATI

- Si chiede di **estendere la possibilità di utilizzare le opzioni di costi semplificati anche nel caso di misure** che non ricevono un cofinanziamento europeo ma sono **finanziate da sole**

**risorse nazionali.** In relazione a ciò si ritiene, inoltre, necessario **chiarire quali documenti devono essere conservati** in caso di aiuti i cui costi sono calcolati ricorrendo ad una delle opzioni di costi semplificati, tenuto conto che gli Stati membri, ex ante, nella fase di elaborazione del metodo o definizione dell'opzione di semplificazione, assicurano che i costi siano ammissibili a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento di esenzione.

- Si chiede di verificare la **armonizzazione** della proposta di modifica da introdurre nel GBER con le proposte di modifica nell'ambito del c.d. regolamento Omnibus (COM(2016) 605 final del 14/9/2016).

## CONTROLLI

- Preliminarmente, come già rilevato nel corso della prima consultazione, nel primo progetto di modifica del regolamento della Commissione non era stato incluso alcun considerando relativo all'introduzione del comma 2 dell'articolo 12. La seconda versione di proposta di modifica della Commissione continua a non riportare alcun considerando in merito. Pertanto, non è agevole comprendere la ratio e le motivazioni di detta disposizione, né le modalità di applicazione della stessa nelle intenzioni della Commissione.
- Con riferimento all'articolo 12, comma 2, si propone la seguente modifica al fine di conferire maggiore chiarezza giuridica e assicurare una più corretta applicazione della disposizione:

“Nel caso di regimi nell'ambito dei quali gli aiuti fiscali sono ~~concessi~~ **fruiti** automaticamente sulla base delle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcun controllo ex ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, gli Stati membri verificano periodicamente, **ex post e a campione una volta ogni esercizio finanziario, almeno ex post e a campione,** il rispetto di tutte le condizioni di compatibilità ~~e traggono le opportune conclusioni.~~ Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei controlli per almeno dieci anni dalla data ~~del controllo~~ **della fruizione”.**

## CALAMITA' NATURALI

- Come riportato nel considerando 9 del progetto di regolamento in consultazione, si precisa che la modifica al regolamento (UE) n.651/2014 costituisce una immancabile opportunità per chiarire o adeguare alcune disposizioni che si sono rivelate di difficile applicazione alla

luce dell'esperienza acquisita. Spinti da identica motivazione, si propone di adeguare il periodo di calcolo della perdita di reddito estendendolo a 18 mesi e, pertanto, di modificare l'articolo 50, comma 4, come segue:

*“4. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di ~~sei~~ **diciotto** mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità. La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) confrontando i dati finanziari dei ~~sei~~ **diciotto** mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stesso periodo di riferimento. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.*

## CULTURA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

- Si chiede di **ripristinare l'articolo 53, comma 6, del GBER nella sua interezza**, senza la soppressione della terza frase: *“Per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non superano la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. **Il gestore dell'infrastruttura può mantenere un utile ragionevole nel periodo rilevante**”*.

I servizi della Commissione hanno già mostrato apertura rispetto alla suddetta proposta nell'ambito del secondo Advisory Committee del 23 novembre 2016.

- La recente Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01 del 19 maggio 2016) (i.p. para. 2.6) presenta importanti chiarimenti, nello specifico, sugli



elementi identificativi della natura non economica di talune attività in materia di cultura e conservazione del patrimonio, nonché sulla incapacità delle stesse di incidenza sugli scambi tra Stati membri, poiché ad esempio è improbabile che tali attività siano in grado di sottrarre fruitori o visitatori a offerte similari in altri Stati membri. In particolare, gli interventi a favore della tutela, gestione e conservazione del patrimonio culturale non costituiscono aiuti di Stato nei casi in cui tali interventi rientrano nelle funzioni essenziali dello Stato o sono connessi a queste funzioni; quando gli interventi non sono prevalentemente finanziati da contributi dei visitatori o degli utilizzatori o da altri mezzi commerciali; quando gli interventi riguardano beni infungibili; quando l'utilizzo economico è puramente ancillare. Si rende, pertanto, necessario assicurare certezza giuridica e prevedere un considerando che fornisca chiarimenti in tal senso e si allinei alla richiamata Comunicazione.

## QUESTIONI ORIZZONTALI

- Un'attenzione merita la riflessione su un trattamento trasversale a tutte le tipologie di aiuti considerate nel regolamento (UE) n.651/2014 per le regioni remote, così come definite al punto 7 dell'articolo 2 del regolamento in questione, che tenga conto delle criticità delle stesse.
- In relazione alle modifiche apportate alla definizione di “risultato operativo” nella seconda versione del Regolamento di modifica oggetto della seconda consultazione, si chiede di chiarire:
  1. cosa si intenda per “tasso di attualizzazione adeguato”, dato che il tasso a cui si fa riferimento è quello stabilito nella *Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)*, come anche ricordato al considerando 23 del Reg. 651/2014/UE;
  2. come l'operazione di attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio consenta di realizzare un utile ragionevole.
- Infine, le Autorità italiane prendono atto della conferma, da parte dei servizi della Commissione nel corso della prima consultazione, della retroattività delle disposizioni che verranno introdotte a seguito della modifica al regolamento (UE) n.651/2014.